



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello

Composta dai sig.ri Magistrati:

dott. Salvatore Nicoletta                      Presidente f.f.

dott.ssa Rita Loreto                              Consigliere

dott.ssa Emma Rosati                          Consigliere relatore

dott.ssa Pina Maria Adriana La Cava      Consigliere

dott.ssa Elena Tomassini                      Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. [REDACTED] ruolo generale, promosso dal signor [REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore TARTAGLIA, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via delle Medaglie D'Oro, n. 266, CONTRO il Ministero della DIFESA e il Ministero dell'ECONOMIA e FINANZE nonchè il Comitato di verifica delle cause di servizio, AVVERSO la sentenza [REDACTED] depositata il [REDACTED] della Sezione giurisdizionale per la Regione CALABRIA.

Visti tutti gli atti e documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del [REDACTED]

[REDACTED] il relatore Consigliere dott.ssa Emma

Rosati nonché l'avv. Angelo Fiore TARTAGLIA, per

l'appellante, il signor NUCCI, per il Ministero

della DIFESA, su delega del Direttore Generale

Maura PAOLOTTI nonché la dott.ssa Anna Maria ALI-

MANDI, che si costituisce in udienza, su delega

del Direttore Generale Paolo CECCHERINI, per il

MEF.

#### **Ritenuto in fatto**

Con la sentenza impugnata il GUP della se-

zione territoriale per la CALABRIA ha respinto il

ricorso proposto dall'ex Caporal Maggiore VFB,

sig. [REDACTED] avverso il Decreto

[REDACTED], denegatorio di pensione pri-

vilegiata per l'infermità: "Linfoma di Hodgkin di

tipo classico".

Il militare aveva prestato servizio in KOSO-

VO quale Operatore antincendio.

In prime cure sono state acquisite tre CTU,

due presso l'UML-SALUTE, in data [REDACTED]

e [REDACTED], l'altra presso l'UNITA' ONCO-

LOGICA dell'Università degli Studi MAGNA GRECIA di

CATANZARO, in data [REDACTED]

Le relazioni peritali surriferite concludono in modo differente sulla eziopatogenesi dell'infermità tumorale del ██████████, ritenendo, le prime due di potere escludere il nesso eziologico tra il servizio prestato dal ricorrente in KOSOVO e l'infermità sofferta, quale causa unica, diretta ed immediata del servizio; l'ultima per ordine di tempo (la terza), aderendo, invece, al criterio probabilistico, di cui alla Commissione del prof. MANDELLI (2000) - noto Ematologo italiano - e alla Commissione di inchiesta parlamentare del 12 febbraio 2008, ha concluso che si possa affermare che esista una correlazione tra il L.H., sviluppato dal ██████████ e l'esposizione al D.U. (Depleted Uranium-Uranio Impoverito) ed ha altresì affermato, secondo il criterio probabilistico, che multiple vaccinazioni eseguite in assenza di un precedente esame dello stato immunologico del soggetto possono determinare alterazioni del sistema immunitario, tali da favorire un cronico sviluppo di neoplasie del sistema linfopoietico.

Il GUP di prime cure, invece, sostanzialmente aderendo alla precedente CTU dell'UML, ha negato il trattamento pensionistico privilegiato al P.

[REDACTED], con la sentenza qui impugnata.

Con rituale atto d'appello, depositato il 14

[REDACTED], il sig. [REDACTED] ha impugnato

la sentenza per violazione di legge, in particolare, violazione dell'art. 132 cpc, per motivazione

carente se non apparente e contraddittoria e

dell'art. 67 e ss. del DPR n. 1092/1973 e, richia-

mando anche giurisprudenza in casi analoghi, ha

sottolineato, in particolare, il quadro bellico in

cui aveva operato il [REDACTED], teatro di

bombardamenti ed altamente inquinato con particel-

le di metalli pesanti, uranio impoverito e polveri

sottili nonché la scarsa protezione offerta ai mi-

litari che operavano in quei siti, la dose massic-

cia di vaccini somministrati, senza il rispetto di

protocolli medici, causa di indebolimento delle

riserve immunitarie, la scarsità e insalubrità del

cibo somministrato e dell'acqua proveniente da

falde acquifere inquinate nonché la scarsa igiene,

tutti fattori ad alto potenziale concausale nello

sviluppo della patologia tumorale.

Ha concluso affermando il ruolo concausale e

determinante nell'insorgenza della patologia del P.

[REDACTED], in relazione a tutte le cause di

esposizioni a polveri sottili, uranio impoverito e

a tutti gli altri fattori di rischio suddetti ed ha chiesto l'annullamento della sentenza, per carenza di motivazione con il riconoscimento del diritto dell'appellante alla pensione di privilegio ovvero il rinvio della causa al primo giudice in diversa composizione per il riesame della questione.

Il Ministero della DIFESA con memoria del 24 [REDACTED] ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità dell'appello ovvero, nel merito, il suo rigetto.

All'odierna pubblica udienza, l'avv. TARTAGLIA, per l'appellante, si è riportato all'atto di appello ed ha insistito, in particolare, sul fatto che il giudice di prime cure non ha motivato in ordine a tutti i fattori concausali scatenanti, commettendo un palese errore di diritto; aderendo poi al parere dell'UML, in base al quale il nesso di causalità deve essere provato in modo diretto, il giudice non ha motivato a fronte delle prospettate concause, in atti rappresentate, ha ritenuto che i pareri espressi fossero analoghi, quando essi sono diametralmente opposti, aderendo, il più recente, alla teoria probabilistica e al nesso di concausalità con il servizio prestato ed è provato

dalle documentazioni acquisite agli atti che il P.

operò in sito inquinato e in situazione di scarsa igiene e insalubrità oltre ad altri fattori di rischio sanitario (massicce vaccinazioni, contatti con nano-particelle lantanoidi, peraltro trovate all'interno delle cellule tumorali). La prova certa che il militare ha operato in sito inquinato è data dalle nano-particelle riscontrate nelle sue cellule tumorali in laboratorio. Il primo giudice non ha fornito alcuna motivazione; ha citato poi il DPR n. 37/2009, che ha previsto gli indennizzi in favore del personale impiegato nelle missioni militari all'estero che abbia contratto tumori e il Reg. di attuazione del Codice dell'Ordinamento militare, n. 90/2010 in relazione alle presunzioni di aver operato in siti inquinati. Ha insistito sulla carenza di motivazione del primo giudice ed ha citato due sentenze positive delle sez. territoriali dell'UMBRIA e della TOSCANA, rispettivamente, del luglio e del [REDACTED], rese su casi analoghi. La dott.ssa A.M. ALIMANDI, per il MEF, si è costituita in udienza al solo fine di far dichiarare la legittimità della prima sentenza in ordine alla carenza di legittimazione passiva del Comitato di verifica

per le cause di servizio del MEF. Il sig. NUCCI,  
per il Ministero della DIFESA, ha sostenuto che il  
giudice quale 'peritus peritorum' può decidere au-  
tonomamente a prescindere dai pareri tecnici. Ha  
chiesto il rigetto dell'appello, ritenendo altresì  
inconferente la rimessione al primo giudice ed ha  
ricordato che pende innanzi al TAR CALABRIA di CA-  
TANZARO la questione della riconducibilità della  
infermità all'esposizione inquinante del sito bel-  
lico in cui operò il ██████████, per  
l'applicazione della legge sui benefici relativi  
alla speciale elargizione, rispetto alla quale il  
Ministero ha emesso decreto negativo.

**Considerato in diritto**

L'appello è meritevole di accoglimento.

Risulta infatti dagli atti di causa che il  
primo giudice ha sentito la necessità di richiede-  
re una ulteriore perizia medico-legale, dopo quel-  
la già rassegnata dall'UML-SALUTE; se così è, evi-  
dentemente, il primo giudice non era convinto del-  
la precedente. Tuttavia, poi, l'ha completamente  
ignorata - ritenendola, peraltro, a torto - so-  
stanzialmente concordante con la precedente, quan-  
do invece si tratta di due approcci scientifici  
completamente diversi, essendo la precedente anco-

rata al criterio della causa unica e diretta per l'eziopatogenesi della infermità tumorale mentre l'ultima in ordine di temporale (quella della unità oncologica dell'Università di CATANZARO) basata sul criterio probabilistico e sulla concausalità di fattori scatenanti l'infermità.

Ora il primo giudice appare essersi appiattito completamente alle risultanze della precedente CTU e si rivela perciò irrazionale l'aver chiesto una nuova perizia, poi sostanzialmente ignorata.

Ritiene il Collegio poi che dalle documentazioni agli atti di causa risultino indizi gravi, precisi e concordanti per una correlazione cancausale del servizio svolto dal militare e l'insorgenza della patologia tumorale; lo stesso primo giudice tiene a precisare che condivide il criterio probabilistico (v. pag. 18 sent. imp.) ma poi lo viene sostanzialmente a negare, senza riuscire a rinvenire una correlazione nelle condizioni in cui ha effettivamente operato il militare, pur in presenza di riscontri documentali positivi.

La perizia dell'unità oncologica si esprime, in particolare, in termini favorevoli, sia per l'esposizione all'uranio impoverito quale fattore cancerogeno e eziopatologicamente comportante ma-



lattie neoplastiche e sia per le vaccinazioni subite causa dell'alterazione del sistema immunitario, tali da favorire lo sviluppo cronico di neoplasie a carico del sistema linfopoietico.

La tesi probabilistica e della concausalità postula anche che minimamente può incidere sullo sviluppo delle patologie tumorali la durata dell'esposizione ai fattori inquinanti, perché possono bastare minimi contatti (inalazione o ingerimento di inquinanti) per consolidarsi nel corpo e permanervi nel tempo, di sostanze cancerogene; è peraltro chiaro che mentre il rapporto causale unico ed esclusivo è di immediata evidenza nelle lesioni traumatiche, non altrettanto si può dire per tutte quelle infermità a lenta insorgenza ed evoluzione, le quali ammettono una pluralità di fattori eziologici e talvolta agiscono anche sul piano della predisposizione costituzionale, agendo quindi quale concausa efficiente e determinante.

A motivo di ciò nessuna rilevanza motivazionale può avere il fatto che il ██████████ sia stato per soli tre mesi nel territorio bellico inquinato delle zone del KOSOVO.

Tanto premesso ritiene il Collegio che l'appello all'esame sia meritevole di accoglimento.

to, con il rinvio degli atti al primo giudice,  
perché, in diversa composizione monocratica e sul-  
la base dei principi di diritto emergenti dalla  
presente sentenza, decida nel merito del giudizio,  
pronunciando anche sulle spese di questo grado  
d'appello.

**PER QUESTI MOTIVI**

la Corte dei conti, Sezione prima giurisdizionale  
centrale di appello, ogni avversa istanza, ecce-  
zione e deduzione respinta,

**ACCOGLIE L'APPELLO** in epigrafe e, per  
l'effetto, annulla l'impugnata sentenza per caren-  
za di motivazione e rinvia gli atti al primo giu-  
dice in diversa composizione monocratica.

Si rimette al primo giudice anche la regola-  
zione delle spese di questo giudizio.

Nulla per le spese di giustizia.

Così deciso in Roma, nella camera di consi-  
glio dell' [REDACTED]

**IL CONSIGLIERE estensore** **IL PRESIDENTE f.f.**

(f.to dott.ssa Emma ROSATI) (f.to dott.Salvatore NICOLELLA)

Depositata in Segreteria il giorno [REDACTED]

IL DIRIGENTE

f.to Daniela D'Amaro

**DECRETO**

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

**DISPONE**

che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del su detto art. 52 nei confronti del ricorrente.

**IL PRESIDENTE**

f.to Salvatore Nicoletta

Depositata in Segreteria il

[REDACTED]

2

[REDACTED]

**IL DIRIGENTE**

f.to Daniela D'Amaro

In esecuzione di quanto disposto dal Collegio, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi della parte ricorrente.

**IL DIRIGENTE**

[REDACTED]

f.to Daniela D'Amaro